

**CONTRATTO QUADRO
PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI CONTACT CENTER (SERVICE DESK) E ASSISTENZA TECNICO
SPECIALISTICA**

Tra

CSI-Piemonte, Consorzio per il Sistema Informativo, con sede in Torino Corso Unione Sovietica - 216 (C.F. 01995120019), in persona del Direttore Generale dott. Ferruccio Ferranti, OMISSIS
OMISSIS, domiciliato per la carica in Torino presso la sede del Consorzio, (nel seguito CSI)

e

CIC, Consorzio Informatizzazione Canavese in Liquidazione, con sede in Banchette (TO) via Castellamonte 8. C.F. 93006790013, in persona del LIQUIDATORE, Ing. Giuseppe Inzirillo, nato a OMISSIS domiciliato per la carica in Banchette presso la sede di CIC, (nel seguito CIC)

Congiuntamente "Parti" o "Contraenti"

PREMESSO CHE

- il CSI è stato istituito con L.R. Piemonte del 4 settembre 1975, n. 48, con la finalità generale di "mettere a disposizione degli Enti e delle organizzazioni consorziati, attraverso la creazione di un organico sistema informativo regionale, i mezzi per il trattamento automatico dei dati oggi indispensabili a ciascuno di essi per conseguire i rispettivi fini istituzionali nei campi della programmazione, della ricerca, della didattica e della gestione operativa" (art. 3 L.R. n. 48/75);
- il CSI, con Verbale di Assemblea Straordinaria di cui all'atto rogito notaio Sicignano Rep. n. 37597/15392 registrato a Torino in data 16/06/2005 al n. 5103 ha deliberato la modifica all'articolo 1 comma 2 dello Statuto del CSI, consistente nella proroga della durata del Consorzio stesso sino al 31 dicembre 2105;
- il CSI è Organismo di diritto pubblico e ente strumentale degli enti consorziati, i cui interessi costituiscono – con riferimento all'ambito di competenza – oggetto dell'attività consortile;
- il CSI, in ragione del conferimento operato dagli enti consorziati attraverso la sua costituzione, agisce quale ente direttamente incaricato ad operare in loro vece;
- Il CSI ha sinora provveduto ad erogare i servizi richiesti dagli Enti acquisendo altresì a sua volta, servizi da parte di CIC, di cui CSI detiene una partecipazione pari a circa il 18,09% e che risulta per il resto interamente partecipata da enti pubblici, di cui diversi consorziati di CSI;
- il CIC è una società consortile "in house", a capitale sociale interamente pubblico, operante nel settore ICT con riferimento al mercato della Sanità e della Pubblica Amministrazione Locale (PAL) il cui oggetto sociale consiste tra l'altro, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto, nel mettere a disposizione esclusivamente dei soci, attraverso la costituzione di un sistema informativo organico, i mezzi per il trattamento automatico delle informazioni utilizzate da ciascuno di essi per conseguire i rispettivi scopi istituzionali nei campi della ricerca, della programmazione, della pianificazione e della

- gestione operativa, nonché realizzare e/o gestire sistemi di elaborazione dei dati;
- in data 16 gennaio 2009 il CSI, attraverso la stipula di una Convenzione, affidava a CIC la fornitura di servizi di Contact Center per la durata 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2014 successivamente prorogata sino al 31 dicembre 2015;
 - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4.3 della Convenzione suindicata si era stabilito tra l'altro che “..i volumi delle prestazioni e le relative tariffe saranno aggiornati annualmente sulla base dei riscontri effettuati rispettivamente sulla base del numero dei posti di lavoro interessati e delle chiamate eseguite”;
 - in data 29 novembre 2011 era stato sottoscritto un Protocollo di Intesa che aveva ulteriormente arricchito i servizi richiesti dal CSI al CIC e che annullava e sostituiva il precedente Accordo Quadro sottoscritto in data 10 novembre 2008;
 - il CSI ha ancora necessità di avvalersi dei servizi erogati dal CIC;
 - in data 4 agosto 2015 alcuni Soci di CIC tra cui CSI hanno formalizzato con apposita Convenzione l'impegno a continuare ad avvalersi dei servizi erogati da CIC per un periodo non inferiore a tre anni come anche ribadito nell'Avviso d'asta pubblica del 14 agosto 2015;
 - i servizi oggetto del presente Contratto che risultano erogati in favore di Enti Pubblici e Aziende Sanitarie Locali sono assoggettabili alla normativa che regola lo sciopero dei servizi pubblici essenziali
 - in data 4 novembre 2015 il Consiglio di Amministrazione del CSI approvava l'affidamento in favore di CIC subordinandolo al rispetto delle condizioni indicate in delibera;
 - il CIC si impegna a rilasciare in favore del CSI, prima dell'esecuzione del presente contratto, idonea cauzione definitiva, che costituirà parte integrante e sostanziale del presente Contratto ancorché non materialmente allegata;
 - CIC riconosce che il presente Contratto ed i suoi Allegati definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni dallo stesso fornite al CSI e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 Valore delle premesse e degli Allegati

Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto. Costituiscono Allegati al presente Contratto e ne fanno parte integrante e sostanziale i seguenti documenti:

- ALLEGATO A) Glossario dei termini tecnici e usati nel documento
- ALLEGATO B) Catalogo dei Servizi erogati
- ALLEGATO C) Listino prezzi
- ALLEGATO D) Livelli di servizio e Penali

Art. 2 Condizioni sospensive di efficacia del presente Contratto



Il presente Contratto è condizionato in via sospensiva nella sua efficacia:

1. alla scelta del soggetto privato cui cedere le quote mediante procedura ad evidenza pubblica;
2. all'assunzione da parte dell'Assemblea sociale di CIC di una delibera di revoca dell'attuale stato di liquidazione della Società ai sensi dell'art. 2487 ter del cod. civ.;
3. alla presentazione della rinuncia alla domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo ed alla sottoscrizione (e versamento) dell'aumento di capitale sociale dedicato a terzi;
4. al rilascio della cauzione a garanzia della corretta esecuzione del Contratto da corrispondersi prima dell'inizio dell'esecuzione dello stesso.

Art. 3 Finalità e oggetto

CSI affida a CIC, che accetta, l'erogazione dei Servizi verso Pubbliche Amministrazioni, Clienti del Consorzio che vengono i seguito elencati. Per un maggiore dettaglio dei servizi richiesti, dei relativi prezzi nonché delle penali e dei livelli di servizio ad essi associati, si richiamano gli Allegati B), C) e D) che formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Servizi di Contact Center

La struttura preposta rappresenta il punto di contatto unificato per l'utente sia per i processi di gestione dei problemi che per quelli di gestione delle richieste. La struttura preposta si occupa del processo di tracciatura e monitoraggio delle richieste, nonché del reporting.

Oltre alla struttura centralizzata sono presenti, dove necessario e funzionale all'erogazione dei servizi, funzioni territoriali di supporto. In particolare:

- I) Servizi di assistenza Infrastrutturale su postazioni di lavoro distribuite in circa 500 sedi. I servizi sono volti a salvaguardare la continuità e la funzionalità delle apparecchiature informatiche, del relativo software di base e d'ambiente e delle connessioni e funzionalità di rete.
- II) Servizi di assistenza applicativa, consistenti nella registrazione delle richieste, nella diagnosi, nelle attività di supporto e risoluzione dei problemi con riferimento agli applicativi utilizzati dagli Enti, ovvero con riferimento ai servizi che prevedono un supporto di tipo informativo. Con *applicativo* si intende un programma software, ovvero qualsiasi procedura informatica sviluppata da CSI o da questi messa a disposizione per il funzionamento dei sistemi informativi degli Enti Clienti.
- III) Servizi informativi rivolti a cittadini e imprese, consistenti in:
 - attività di tipo informativo rivolto agli Enti Clienti (es. "Risposta certa" e "Mulle on-line")
 - attività di supporto per l'accreditamento di Enti e Cittadini ai servizi accessibili dai portali realizzati per gli Enti Clienti (es. "Sistema Piemonte" e "Torino Facile")
 - accoglienza di tutte le chiamate che pervengono al numero verde 800333444 e gestione delle azioni che devono essere poste in essere in relazione ai problemi segnalati secondo i flussi di assistenza stabiliti
 - eventuali campagne informative richieste dagli Enti Clienti e che richiedano la gestione di comunicazioni e contatti in ingresso e in uscita, sia attraverso il
 -



canale telefonico tradizionale, sia anche attraverso ulteriori canali di comunicazione (es. e-mail, sms, form web, newsletter, etc.)

IV) Servizi di Campagne OUTBOUND

Il servizio di Campagne Outbound riguarda, a titolo esemplificativo, campagne informative orientate alla divulgazione di informazioni o normative, alla promozione di servizi, all'effettuazione di sondaggi di rilevazione del gradimento dei servizi erogati a Cittadini, imprese e alla PA stessa, alla raccolta di informazioni relative a liste di utenti, all'informativa diffusa.

Per le campagne Outbound CSI provvede a fornire indicazioni sul campione rappresentativo da contattare (campione della campagna) e CIC si occupa di eseguire le necessarie attività per l'interazione attraverso il canale di contatto che sarà individuato per ogni Campagna.

Servizi di assistenza on site

L'attività di assistenza on site (attivata dall'utente attraverso il Contact Center) il cui obiettivo è garantire il corretto funzionamento della infrastruttura e del sistema informativo degli Enti Clienti, consiste sia nell'intervento tecnico sul software della postazione di lavoro (personal computer, notebook), sia nell'attività di assistenza applicativa sulle componenti software dei singoli sistemi informativi.

Servizi di Manutenzione Hardware

Il servizio di Manutenzione Hardware comprende tutte le attività volte alla risoluzione di problematiche imputabili all'hardware che hanno determinato la richiesta di intervento e dovranno essere realizzate in riferimento alle apparecchiature installate e attive nel corso dell'esecuzione del Contratto, i cui volumi saranno aggiornati periodicamente in funzione delle esigenze degli Enti Clienti.

Servizi di gestione applicativa e supporto specialistico (sistemi informativi in ambito Salute)

I servizi di gestione applicativa e supporto specialistico hanno l'obiettivo di garantire la continuità operativa dei Sistemi Informativi in ambito ospedaliero e sanitario degli Enti Clienti e comprendono le seguenti attività:

- assistenza di primo e secondo livello;
- trattamento dati;
- manutenzione correttiva e adeguativa;
- manutenzione evolutiva, gestione sistemistica delle piattaforme e delle infrastrutture.

Tali attività saranno inizialmente orientate alla gestione dell'infrastruttura software di base e d'ambiente del Sistema Enterprise Resource Planning "TrakCare" oltre che della piattaforma di integrazione "Ensemble" della Società Intersystems Italia S.r.l. e, nel corso della durata contrattuale, potranno essere orientate sia al mantenimento di altri Sistemi Informativi realizzati a supporto della gestione ospedaliera, sia alla gestione dei progetti di informatizzazione presso Aziende Sanitarie Regionali e Ospedaliere.

Art. 4 Altri servizi

Coerentemente con gli indirizzi e le linee programmatiche di evoluzione del sistema informativo



degli Enti Clienti, e al fine di garantire l'esecuzione delle attività affidate dagli stessi al CSI, le parti prevedono che, nel corso del Contratto, CSI possa richiedere a CIC altri servizi non descritti nel Catalogo di cui all'Allegato B) ma comunque correlati e/o analoghi all'oggetto del presente Contratto.

Allo stesso modo il CSI potrà richiedere eventuali variazioni al contenuto dei servizi descritti negli Allegati, oltre che ai relativi prezzi unitari.

In entrambi i casi le parti, provvederanno a definire e determinare la natura e l'entità dei nuovi servizi con conseguente aggiornamento e formalizzazione dei relativi Allegati al presente Contratto.

Art. 5 Modalità di rimodulazione dei servizi

Nel rispetto delle capacità produttive e tecniche del CIC, oggetto della convenzione anche al fine di garantire il mantenimento dell'occupazione e lo sviluppo professionale, le Parti prevedono che, nel corso dell'esecuzione del Contratto e in funzione delle esigenze di servizio degli Enti Clienti ed in coerenza con il piano di attività del CSI, CIC provveda ad aderire ai processi di innovazione di CSI e dei suoi Enti Clienti adeguando opportunamente le sue strutture informative e tecnologiche e le sue procedure interne, sia in termini di innovazione tecnologica che di organizzazione dei processi.

A tal fine, sarà possibile condividere una rimodulazione periodica dei volumi di attività affidati a CIC in relazione a ciascuno dei servizi descritti nel Catalogo di cui all'Allegato B), coerentemente con quanto previsto al successivo Art. 6 "Corrispettivo" del presente Contratto.

La rimodulazione dei servizi, quando necessaria, sarà effettuata nel corso delle attività di monitoraggio dei servizi, di cui all'Art 22 "Monitoraggio e gestione del Contratto".

Art. 6 Corrispettivo

Il corrispettivo complessivo massimo spendibile stimato del presente Contratto, rispetto al quale non sussiste garanzia alcuna di completa fruizione, con riferimento al complesso delle prestazioni oggetto del Contratto medesimo, secondo quanto meglio descritto negli Allegati B) e C) è pari a Euro 10.482.000,00 (diecimilioniquattrocentoottantaduemila/00) oltre oneri di legge per i tre anni di validità di cui all'art. 9.

Per il primo anno di validità del presente contratto ovvero dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, con riferimento al complesso delle prestazioni oggetto del Contratto medesimo, secondo quanto meglio descritto negli Allegati B) e C), il corrispettivo complessivo garantito sarà pari a 3.494.000,00 (tremilioniquattrocentonovantaquattromila/00) comprensivo degli oneri per la sicurezza derivanti da interferenza non soggetti a ribasso (ai sensi art. 86 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.) e di eventuali oneri derivanti da rischi di interferenza come definiti per mezzo di apposito DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.), oltre oneri di legge.

A decorrere dal secondo anno di validità del presente contratto e sino alla conclusione dello stesso, ovvero dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 il corrispettivo potrà essere rideterminato rispetto al valore fissato per il primo anno, in ragione degli eventuali minori affidamenti che il CSI riceverà dagli Enti Clienti. Le modalità di tale rideterminazione sono riportate al successivo art. 6bis.

In ogni caso il CSI si impegna a riconoscere per gli anni 2017 e 2018 suindicati il corrispettivo minimo garantito pari a Euro 2.096.400,00 (duemilioninovantaseimilaquattrocento/00) oltre oneri di legge per ciascuna annualità



Il corrispettivo, come sopra determinato, comprende le eventuali spese di trasferta del personale e di tutta la documentazione fornita; comprende, inoltre, tutte le spese e gli oneri sostenuti dal CIC relativi alle attività propedeutiche all'erogazione del servizio (ad es. formazione del personale).

L'importo complessivo di cui al primo comma, è articolato sulla base dei volumi richiesti per singolo servizio oggetto del Catalogo Allegato B), oltre che sui relativi prezzi.

Art. 6bis – Rimodulazioni dei corrispettivi nel secondo e terzo anno di vigenza contrattuale

Nel corso del primo anno di vigenza contrattuale CIC avrà piena visibilità sugli affidamenti da parte degli Enti Clienti a CSI dei servizi per l'espletamento dei quali CSI si avvale di CIC.

Qualora negli anni successivi al primo, ovvero dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, il CSI ricevesse minori affidamenti sui servizi oggetto del presente Contratto da parte dei propri Enti Clienti, il CIC ed il CSI opereranno come di seguito indicato:

- in prima istanza, affinché venga riconosciuto a CIC per ciascun anno di vigenza contrattuale il corrispettivo complessivo pari a Euro 3.494.000,00 (tremilioniquattrocentonovantaquattromila/00) le Parti opereranno attraverso una rimodulazione dei servizi sulla scorta di quanto previsto al precedente art. 5 del presente Contratto;
- qualora la rimodulazione non dovesse consentire di raggiungere il corrispettivo complessivo annuo sopra indicato, e conseguentemente si rendesse necessario ridefinire il corrispondente volume di affidamenti da CSI a CIC attestandosi ad una cifra compresa tra Euro 2.096.400,00 (duemilioninovantaseimilaquattrocento/00) oltre oneri di legge e la cifra di Euro 3.494.000,00 (tremilioniquattrocentonovantaquattromila/00), le Parti procederanno di comune accordo a determinare il maggior onere per CIC derivante dal personale allocato sui servizi venuti meno e conseguentemente non troverà applicazione la clausola risolutiva espressa secondo quanto espressamente precisato al successivo art. 16, punto 3 secondo capoverso.

Art. 7 – Revisione dei prezzi

A partire dal secondo anno di validità del presente Contratto, il corrispettivo, come determinato al precedente art. 6, potrà essere oggetto di revisione periodica dei prezzi da operarsi sulla base dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett. c), e comma 5 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con le modalità stabilite nell'art. 115 del Decreto medesimo.

In mancanza di pubblicazione dei dati rilevati dall'Istituto di statistica di cui al precedente comma, la revisione viene operata sulla base dell'indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. FOI) mensilmente pubblicato dall'ISTAT.

Art. 8 Fatturazione e Pagamenti

La fatturazione delle prestazioni avverrà con periodicità mensile posticipata.

Nelle fatture ed altri documenti fiscali emessi ai fini dell'ottenimento del pagamento, il CIC è tenuto a riportare negli stessi gli estremi del conto corrente dedicato, nonché l'eventuale codice unico di progetto (CUP) ed il codice CIG.



Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni in ottemperanza alla L. 136/2010 determina la risoluzione del Contratto.

Conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, le fatture indirizzate al CSI-dovranno essere emesse in formato elettronico e dovranno contenere i seguenti codici e riferimenti:

- Codice Univoco Ufficio IPA UFLGPI
- Nome Ufficio Uff_eFatturaPA

Il CSI provvederà al pagamento delle prestazioni a condizione che sussista la regolarità contributiva e previdenziale del CIC verificata d'ufficio dal CSI stesso, ex art. 16bis, comma 10 del D.L. n. 185/08 convertito in L. n. 2/2009 e art. 118, comma 6, ultimo periodo del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., come modificato dall'art. 31, comma 2, lett. b) della Legge n. 98/2013, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 69/2013,, attraverso la richiesta del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) agli Enti preposti al rilascio, ai sensi della Legge n. 98/2013, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 69/2013.

In caso di accertata inadempienza contributiva relativa al CIC, quale risultante da D.U.R.C. negativo, il CSI trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza, che viene disposto direttamente agli Enti previdenziali e assicurativi.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 4, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione, da parte del CSI, del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio di D.U.R.C. regolare.

Ai sensi del comma 8 dell'art. 6 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., in caso di ottenimento del D.U.R.C. negativo per due volte consecutive, il Responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'esecuzione, propone, ai sensi dell'art. 135, comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la risoluzione del Contratto, previa contestazione degli addebiti ed assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

I pagamenti verranno effettuati a mezzo bonifico bancario a 30 gg. dalla data di ricevimento fattura, previo accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione, confermato dal Responsabile del Procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto a quanto previsto negli Allegati.

Ai sensi degli artt. 324 e 325 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., il pagamento del saldo è subordinato all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 9 Durata

Il presente Contratto ha durata pari 36 mesi con decorrenza dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2018.

Il presente Contratto non è rinnovabile.

Art. 10 Subappalto



Il subappalto è consentito nei limiti tassativi e secondo le disposizioni di cui all'art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..

CIC, nel corso dell'esecuzione del Contratto potrà ottenere autorizzazione al subappalto delle parti di fornitura o rispetto alle quali abbia espressamente dichiarato l'intenzione di ricorrere al subappalto stesso.

La quota subappaltabile non può essere superiore al 30% dell'importo del Contratto.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può assolutamente formare oggetto di ulteriore subappalto.

Al fine di poter procedere al subappalto, CIC deve presentare al CSI - almeno 20 giorni prima della data dell'effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, pena la sospensione delle attività a spese e a rischio del CIC stesso - la richiesta di autorizzazione al subappalto, corredata dalla necessaria documentazione.

CIC, inoltre, è tenuto al rispetto integrale di tutte le prescrizioni di cui all'art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Il CSI previa verifica della regolarità della documentazione prodotta da parte del CIC per ciascuna delle imprese aspiranti subappaltatrici, compreso il DURC (ai sensi dell'art.6 c.5 DPR207/2010 e s.m.i.), provvederà a rilasciare l'autorizzazione entro 30 giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

CIC risponde in solido con il Subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il Subappaltatore, secondo quanto previsto dall'art. 35, comma 28, della Legge 4 agosto 2006, n. 248 e s.m.i.

CIC ha l'obbligo di imporre al Subappaltatore l'osservanza degli impegni da esso assunti nei confronti del CSI e di ogni altra eventuale obbligazione indicata dal CSI stesso nell'atto di autorizzazione.

Durante il rapporto contrattuale, qualora il CSI ritenesse, a suo insindacabile giudizio, il Subappaltatore incompetente od inaffidabile lo comunicherà per iscritto a CIC, il quale deve prendere immediate misure per l'annullamento del relativo subappalto e per l'allontanamento del subappaltatore.

L'annullamento di tale subappalto non darà alcun diritto a CIC di pretendere risarcimenti di sorta, o proroghe della data fissata per l'ultimazione delle prestazioni.

L'inadempimento da parte del CIC o del subappaltatore agli obblighi di cui al presente articolo dà diritto al CSI di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.

In caso di ottenimento di D.U.R.C. negativo per due volte consecutive, il CSI pronuncia, previa contestazione degli addebiti al Subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui sopra, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel Casellario informatico di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..

Il Subappaltatore, ai sensi dall'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei



regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del Subappaltatore, il Direttore dell'esecuzione invita per iscritto quest'ultimo a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni; nel caso di formale contestazione, il medesimo Direttore dell'esecuzione provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.

Ai sensi dell'art. 118, comma 3, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. il CSI-Piemonte non provvederà al pagamento diretto ai subappaltatori – cottimisti, con obbligo per il CIC di ottemperare a quanto prescritto nell'art. 118 cit. Qualora il CIC non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il termine di 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti il CSI sospenderà il successivo pagamento a favore del CIC.

Si precisa altresì che è onere del CIC corrispondere gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, ai subappaltatori. Il CSI provvederà alla verifica dell'effettiva applicazione della disposizione citata. Il CIC è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

CSI verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura in oggetto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136. CIC, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al citato art. 3 della legge n. 136/2010, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura–ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

Art. 11 Penali

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali CIC non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni, e non abbia ommesso di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione comprovante al CSI) od imputabili al CSI, qualora non vengano rispettate le prescrizioni di cui al presente Contratto, il CSI si riserva la facoltà di applicare le penali di cui al Allegato D.

Il CSI può disporre la proroga dei termini il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali, previo accertamento dell'esistenza e validità della motivazione; in ogni caso il CIC non può invocare indennizzi, rimborsi o compensi di qualsiasi natura.

Qualora l'ammontare complessivo delle penali raggiunga il 10% del valore dell'importo del Contratto, il CSI si riserva, ai sensi del secondo comma dell'art. 298 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., la facoltà di risolvere il Contratto stesso per grave inadempimento, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Il CSI, in caso di applicazione di penali, procederà con l'addebito formale delle stesse attraverso l'emissione di nota di addebito nei confronti del CIC – preceduta da comunicazione scritta di contestazione delle inadempienze e successiva controdeduzione del CIC da presentare entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa –, ovvero avvalendosi della cauzione



definitiva, in modo anche parziale, che dovrà essere di volta in volta integrata dal CIC, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto del CSI ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto del CSI di richiedere il risarcimento del maggior danno.

Nell'ipotesi in cui il CSI dovesse procedere all'applicazione di una delle penali previste al presente articolo, si renderà necessario procedere alla registrazione del presente Contratto e, conseguentemente, saranno posti a carico del CSI tutti i relativi costi (imposta di registro, imposta di bollo ed ogni altro onere necessario).

Art. 12 Recesso per giusta causa

CSI si riserva di recedere in qualsiasi momento, con un preavviso di 60 giorni, dal presente Contratto ai sensi di legge, per causa di forza maggiore e per sopravvenute gravi ragioni di interesse pubblico (consistenti anche a titolo esemplificativo e non esaustivo nel venir meno degli affidamenti da parte degli Enti Clienti del Consorzio).

Il recesso opererà fatto salvo il pagamento delle spese sostenute per le prestazioni eseguite e/o in corso di esecuzione in ragione del presente Contratto fino al momento dell'effettiva decorrenza del recesso, rinunciando a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o risarcimento e/o rimborso ad alcun titolo.

Dalla data di efficacia del recesso CIC dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali.

Art. 13 Modalità di rendicontazione

La rendicontazione, si svilupperà attraverso il monitoraggio dell'esecuzione dei servizi e dei Livelli di Servizio ad essi associati come indicato nell'Allegato D.

Il CIC redigerà, secondo quanto previsto nei documenti Catalogo dei Servizi di cui all'Allegato B) e relativo Listino Prezzi di cui all'Allegato C) i documenti di avanzamento lavori e di rendicontazione delle attività effettuate che verrà inviato al responsabile CSI dell'esecuzione del Contratto. Decorso il termine di 15 gg, in mancanza di osservazioni (silenzio assenso) la rendicontazione si intenderà approvata a tutti gli effetti contrattuali.

Il CIC procederà quindi alla fatturazione delle attività svolte nell'ambito del presente Contratto allegando il relativo verbale di rendicontazione.

Art. 14 Verifica sull'esecuzione dei servizi

CSI può disporre l'effettuazione di controlli sulla regolare ed efficiente gestione dei servizi oggetto del presente Contratto.

CIC è tenuto ad agevolare lo svolgimento di tali verifiche, mettendo a disposizione tutta la documentazione richiesta e fornendo ogni informazione utile per consentire il tempestivo, completo ed efficace espletamento di tale attività.

CSI, sulla base degli esiti dei controlli può chiedere al CIC di adottare le misure necessarie per risolvere problematiche eventualmente insorte.

Art. 15 Diffida ad adempiere e risoluzione del Contratto



Ai sensi dell'art. 297 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., il CSI ha facoltà di risolvere il presente Contratto, nei casi e secondo le procedure individuate – per le rispettive ricorrenze – dagli articoli 135, 136, 138 e 139 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, fatta salva l'applicazione delle penali già contestate.

Nel caso di difformità delle prestazioni oggetto del Contratto rispetto alle caratteristiche richieste, il CSI ha la facoltà di rifiutare la prestazione e di intimare di adempiere alle prestazioni pattuite, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, fissando un termine perentorio non superiore a 20 (venti) giorni entro il quale CIC si deve conformare alle indicazioni ricevute. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il Contratto è risolto di diritto.

In ogni caso, il CSI non corrisponderà alcun compenso per le prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite.

La risoluzione comporta, altresì, il risarcimento da parte di CIC dei maggiori danni subiti dal CSI.

Art. 16 Clausola risolutiva espressa

Il presente Contratto è risolto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

1. mancata esecuzione in proprio da parte di CIC delle prestazioni oggetto del presente Contratto fatto salvo il subappalto nei limiti di legge;
2. cessione delle partecipazioni societarie e/o affitto o cessione di ramo d'azienda, nonché cessione o trasferimento del presente Contratto per tutta la durata dello stesso;
3. mancato rispetto dell'impegno a non ridurre il livello occupazionale delle risorse impiegate per la prestazione dei servizi, tenuto anche conto degli affidamenti. A partire dal secondo anno di validità del presente contratto, la presente clausola non troverà applicazione nei casi previsti dall'art. 6bis;
4. mancato rispetto dell'impegno a mantenere l'attività nello stesso presidio territoriale per una durata almeno pari a quella degli affidamenti ricevuti;
5. nel caso di subappalto non autorizzato dal CSI;
6. nel caso di violazione degli obblighi di tutela dei dati e riservatezza, di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali;
7. nel caso di gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro ai sensi delle vigenti disposizioni normative;
8. nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte del CIC nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
9. nel caso di ingiustificata sospensione del servizio;
10. nel caso di cessione di tutto o parte del Contratto;
11. previa valutazione dell'ANAC, in caso di inadempimento da parte del contraente CIC all'impegno a dare comunicazione tempestiva al CSI e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa, ogni qualvolta nei



confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del Contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.;

12. previa valutazione dell'ANAC, ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319bis c.p., 319ter c.p., 319quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322bis c.p., 346bis c.p., 353 c.p. e 353bis c.p.

I casi elencati al precedente punto saranno contestati al CIC per iscritto dal Direttore dell'esecuzione previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali il CSI non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del CIC di qualsivoglia natura.

Nel caso di risoluzione, il CSI si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal CIC il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del Contratto. Il CSI avrà anche facoltà di differire il pagamento del saldo eventualmente dovuto in base al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che il CIC è tenuto a risarcire, nonché di operare le conseguenti operazioni contabili.

Art. 17 Responsabilità del CIC

Il CIC si impegna ad adempiere alle prestazioni oggetto della presente Contratto con la massima diligenza e risponde esclusivamente dei danni che siano conseguenza immediata e diretta della mancata operatività dei servizi dovuta a fatto proprio o delle risorse dal medesimo comunque impiegate, ma non sarà in alcun modo responsabile per danni indiretti imputabili a fatto di CSI, di terzi o comunque dovuti a causa fortuita o forza maggiore, ovvero derivanti da comportamenti impropri, errati o non conformi alle istruzioni impartite dal CSI.

Art. 18 Service Level Agreement

CIC accetta e si impegna a rispettare i Livelli di Servizio definiti nell'Allegato D), nel quale sono indicati gli indicatori di monitoraggio del servizio e relativi valori attesi suddivisi a seconda della tipologia del servizio (descritta negli articoli precedenti).

Art. 19 Oneri a carico di CIC

Nell'espletamento dei servizi il CIC si impegna a:

- assicurare la continuità, per tutta la durata della Contratto, nell'erogazione dei servizi secondo gli SLA di cui all'Articolo 18;
- aggiornare costantemente i dati e le informazioni necessari all'erogazione dei servizi attraverso i sistemi di gestione dei contatti e di informazione a supporto dei servizi messi a disposizione dal CSI;
- aggiornare, nell'ambito del servizio di "Contact Center", i dati relativi ai ticket gestiti e necessari alla valutazione dell'andamento del servizio medesimo;



- aggiornare, nell'ambito dei servizi di "Assistenza on site" e di "Gestione applicativa e supporto specialistico", i dati di avanzamento delle attività con frequenza mensile attraverso il sistema di rendicontazione messo a disposizione dal CSI;
- fornire il reporting sull'andamento dell'attività svolta per il monitoraggio dei risultati attesi e per l'individuazione di eventuali correttivi;
- svolgere tutti gli approfondimenti tecnico-organizzativi necessari alla soddisfazione degli Enti Clienti nelle loro esigenze organizzative, gestionali e strategiche connesse ai servizi;
- fornire, con periodicità da concordare, ogni indicazione, documentazione ed elemento di analisi a supporto dell'evoluzione e del miglioramento dei servizi;
- comunicare in maniera puntuale le necessità di aggiornamento del sistema di Knowledge Management, per semplificare l'operatività, costruire e incrementare il patrimonio di conoscenza condiviso e condivisibile;
- erogare i servizi utilizzando le competenze, le funzioni organizzative e le strutture tecnico-informatiche necessarie, mettendo a disposizione di CSI risorse di provata capacità ed esperienza con riferimento alla tipologia di prestazioni affidate, secondo i termini e le modalità contenute nel presente Contratto, negli Allegati ed eventuali atti e documenti correlati;
- effettuare tutte le attività necessarie al mantenimento delle integrazioni tra le proprie infrastrutture tecnologiche (ad esempio il proprio sistema di gestione dell'utenza) e i sistemi messi a disposizione da CSI per il corretto espletamento dei servizi richiesti.

Inoltre, CIC si doterà il personale impiegato nello svolgimento del servizio di manutenzione hardware e assistenza on site di telefono cellulare (o smartphone) abilitato alla rete mobile e che dovrà essere utilizzato per le operazioni necessarie alla gestione del servizio.

In tale contesto, il CSI metterà a disposizione di CIC:

- lo strumento di Trouble Ticketing ed eventuali sistemi HW e SW che costituiscono l'infrastruttura abilitante l'erogazione del servizio;
- supporto alla formazione e all'uso dell'infrastruttura ai supervisori (key-user);
- l'accesso alle banche dati relative ai dati di servizio (es: siti, anagrafiche, contratti, ...) e, quando necessario ai fini dell'erogazione dei servizi, ai sistemi di back-office;
- l'accesso ai sistemi di registrazione dei dati di servizio per la consultazione di volumi e dati di traffico, nonché per il monitoraggio e la produzione di reportistica operativa;

Art. 20 Referenti

CIC, deve farsi rappresentare da persona fornita di requisiti di professionalità ed esperienza e munita di specifico mandato e, a tal fine ha individuato il Sig. Osvaldo Saitta.

L'incaricato, munito dei necessari poteri, ha attestato di avere piena conoscenza delle norme che disciplinano il Contratto.

Tutte le eventuali contestazioni di inadempienza indirizzate al referente avranno valore come se fossero fatte direttamente al legale rappresentante del CIC.

In caso di impedimento personale, il referente dovrà comunicare, per iscritto, al CSI il nominativo di un sostituto. Si intende in ogni caso mantenuto il domicilio legale del CIC.

E' in facoltà del CSI chiedere al CIC la sostituzione del suo referente.

Con la sottoscrizione del presente Contratto il CSI ha reso noto al CIC il nominativo del proprio referente tecnico per la gestione dei rapporti con lo stesso, individuato nella Sig.ra Alba Cucco.

Art. 21 Direttore per l'esecuzione

Il CSI designa quale Direttore dell'esecuzione del presente Contratto dott. Roberto Aluffi.



Il Direttore dell'esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del Contratto stipulato; assicura la regolare esecuzione del medesimo Contratto da parte dell'esecutore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite conformemente ai documenti contrattuali, adottando le misure coercitive eventualmente necessarie, ivi compresa l'applicazione delle penali.

A tal fine, il Direttore dell'esecuzione svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dal D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., compreso il rilascio del certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni contrattuali di cui al combinato disposto dell'art. 309 e dell'art. 304, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e dell'attestazione di regolare esecuzione di cui all'art. 325 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il proseguimento dei compiti al medesimo assegnati.

Art. 22 Monitoraggio e gestione del Contratto

All'atto dell'avvio del servizio i Responsabili/Referenti di CSI e CIC si incontreranno per costituire un Tavolo di Gestione che avrà il compito di garantire, attraverso attività di monitoraggio periodico, sia la corretta gestione ed esecuzione dei servizi oggetto di Contratto, sia le successive variazioni e rimodulazioni dei servizi.

Il Tavolo di Gestione è costituito dai Responsabili/Referenti di cui agli artt. 20 e 21, i quali potranno avvalersi di ulteriori Referenti.

I compiti assegnati al Tavolo di Gestione sono:

- controllo dell'andamento complessivo dei servizi, e valutazione dei livelli di servizio con analisi degli indicatori ad essi associati;
- confronto sui processi di assistenza infrastrutturale e assistenza applicativa per validazione dei processi di erogazione del servizio;
- individuazione, analisi e validazione delle azioni di miglioramento, evoluzione tecnologica, formazione e inserimento di nuovi servizi;
- verifica e rimodulazione periodica dei servizi e dei relativi volumi;
- verifica e riduzione delle prestazioni richieste al CIC in ragione del ridimensionamento degli affidamenti degli Enti Clienti in favore di CSI e mette in atto le successive azioni.

Il Tavolo di Gestione si riunisce con frequenza bimestrale presso la sede di CSI e può essere convocato, con congruo preavviso in qualsiasi momento da ciascuna delle parti.

Art. 23 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione

CIC è tenuto a dare comunicazione tempestiva a CSI e alla Prefettura competente, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del presente Contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del Contratto stesso, ai sensi dell'Art. 1456 del Codice Civile, ogni qual volta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del Contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del Codice Penale.

CSI si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti d'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per



taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis del Codice Penale.

Art. 24 Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali, così come definiti dall'art. 4 comma 1 lett. b) D.Lgs.196/03, forniti dal CIC è disciplinato dal D. Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/03, CSI informa, pertanto, di quanto segue:

1. il trattamento dei dati personali ha l'esclusiva finalità di dare puntuale esecuzione a tutti gli obblighi contrattuali; i dati personali sono e saranno trattati sia con sistemi automatizzati sia manualmente, e in ogni caso, a tutela e garanzia della riservatezza dei dati forniti, in modo da ridurre al minimo la soglia di rischio di accessi abusivi, furti o manomissioni dei dati stessi, in conformità a quanto previsto dagli artt. 31 ss del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dall'Allegato B allo stesso decreto;
2. i dati personali raccolti saranno utilizzati per adempiere agli obblighi legali, amministrativi, fiscali, contabili e comunque per trattamenti esclusivamente derivanti dal rapporto contrattuale in essere; i medesimi dati saranno trattati da personale "Incaricato" ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. h) del Codice Privacy previa adeguate istruzioni operative, per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità suindicate;
3. i dati personali non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi consentiti dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dalle modalità dalla stessa previste;
4. il Titolare del trattamento è CSI, con sede in corso Unione Sovietica 216, Torino.
5. il Responsabile, per i soli trattamenti di dati necessari a consentire l'esecuzione degli adempimenti amministrativi connessi alla presente fornitura, è il Dirigente della Direzione Amministrazione ed Approvvigionamenti pro tempore. Per i restanti trattamenti di dati, i Responsabili competenti sono individuati sulla base dell'area organizzativa di appartenenza. L'elenco completo e aggiornato di tali Responsabili e delle rispettive funzioni può essere richiesto al Titolare scrivendo all'indirizzo e-mail privacy@csi.it.
6. in relazione al trattamento dei dati che lo riguardano, CIC ha diritto ad ottenere le informazioni previste dall'articolo 7 del decreto in oggetto. Potrà avvalersi dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (tra cui quelli di ottenere dal Titolare, anche per il tramite dei Responsabili o degli Incaricati, la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi per motivi legittimi al trattamento stesso) rivolgendosi al Titolare, CSI Corso Unione Sovietica 216 Torino; e-mail: privacy@csi.it, tel. 011-3168111.

Art. 25 Adempimenti in materia di sicurezza

CIC deve osservare la normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.



In attuazione degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del Contratto, il CSI e CIC, ciascuno per le parti di propria competenza, dichiarano di essere in regola con gli adempimenti di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Nello specifico, si renderanno necessari tutti gli adempimenti in tema di sicurezza ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro, sui rischi derivanti dalle interferenze tra le diverse attività nelle sedi del CSI ed il coordinamento delle procedure di emergenza ed evacuazione ai sensi del D.M. 10/03/98.

Al fine di ottemperare alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (T.U. n. 81/2008 e s.m.i.; D. Lgs. n. 106/2009), qualora le attività previste siano da realizzarsi all'interno di spazi nei quali siano in corso attività da parte di altri soggetti, CIC si impegna a fornire tutta la documentazione e/o assistenza richiesta dal Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione e dal Coordinatore per la sicurezza.

In particolare, CIC dovrà munire tutto il personale che a qualunque titolo acceda presso i vari siti in cui si svolgeranno le attività oggetto del presente Contratto di Tessera di Riconoscimento, conformemente a quanto disposto dal combinato disposto dall'art. 26, comma 8, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dell'art. 5 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., con evidenza della data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c) del citato D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. deve contenere anche l'indicazione del CSI.

Art. 26 Tutela dei dati personali e riservatezza

CIC ed i suoi ausiliari sono tenuti, nel corso dell'esecuzione del Contratto, al pieno rispetto di tutti gli obblighi imposti dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali), nonché dall'allegato B al decreto indicato sull'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali.

CIC si impegna a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni di cui verrà a conoscenza in conseguenza dell'esecuzione del Contratto, vengano considerati riservati e come tali trattati.

CIC assicura la segretezza e la confidenzialità dei dati, delle informazioni, del know-how commerciale di cui dispone per dare esecuzione al presente Contratto, nonché la segretezza e confidenzialità della documentazione in generale del CSI o di suoi consorziati.

Al contempo, anche il CSI assicura la segretezza e la confidenzialità dei dati, delle informazioni, del know-how commerciale contenuto in tutta la documentazione in generale fornita dal CIC.

CIC è tenuto al rispetto degli obblighi di sicurezza ai sensi dell'art. 31 e seg. D. Lgs. 196/03, mediante l'adozione di ogni misura idonea a prevenire i rischi di distruzione o perdita dei dati, accesso non autorizzato, trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Tali misure, minime e idonee, devono essere individuate e implementate sulla base della specifica natura e tipologia dei dati personali di titolarità dei Clienti del CSI e oggetto di trattamento da parte del CIC presso qualsivoglia luogo in cui tale trattamento verrà svolto.

CIC deve prestare particolare cura nelle operazioni riguardanti i dati personali sensibili che si rendesse necessario trattare al fine di dare esecuzione al presente Contratto.



CIC si impegna a individuare e comunicare il nominativo del proprio Responsabile della sicurezza con funzione di interfaccia verso il CSI per tutti gli aspetti riguardanti la protezione dei dati personali.

E' cura del Referente di cui sopra:

- la cura dei rapporti con il CSI per tutti gli aspetti relativi al trattamento dei dati e alla sicurezza informatica;
- il dovere di immediata segnalazione al CSI del verificarsi di eventuali incidenti di sicurezza.

In ogni caso, il CSI si riserva la possibilità di effettuare specifici audit, comprensivi degli eventuali sopralluoghi, aventi ad oggetto lo stato dell'arte delle misure di sicurezza implementate dal CIC a protezione dei dati trattati su incarico del CSI.

CIC si impegna altresì a garantire il rispetto degli obblighi di riservatezza, sicurezza e confidenzialità, sia all'interno della propria organizzazione sia nello svolgimento di ogni attività in cui egli abbia titolo per ottenere analoghe misure da Terze Parti con cui egli organizza la prestazione contrattuale. CIC deve, anche in tale eventualità, assicurare al CSI che i dati e i materiali ricevano un livello di cura e protezione assolutamente idoneo a garantire i sopra accennati obblighi di riservatezza e sicurezza.

CIC, quindi, nei confronti dei dati in qualsivoglia modo acquisiti in virtù del presente Contratto, è tenuto, sotto la propria responsabilità:

- a non utilizzare detti dati per fini diversi ed ulteriori da quelli dell'adempimento degli obblighi contrattuali, sia commerciali sia non commerciali, propri o di Terzi;
- a non comunicare e/o comunque a non rendere noti e/o non cedere a Terzi detti dati, né divulgarli in alcun modo né in qualsivoglia forma, nonché a non effettuare alcun annuncio e/o comunicazione al pubblico riguardo a qualsiasi informazione relativa allo svolgimento della fornitura.

CIC è altresì tenuto ad analoghi doveri di riservatezza, divieto di ulteriore uso, divieto di comunicazione a Terzi e di divulgazione con riferimento a:

- tutta la documentazione prodotta in adempimento alle proprie obbligazioni contrattuali;

Tali doveri di riservatezza devono inoltre intendersi a tempo indeterminato.

Nel caso di violazione di tali obblighi, CIC sarà tenuto a rispondere di ogni eventuale danno eventualmente subito dal CSI – ivi inclusi eventuali danni di immagine *et similia* – e dovrà, inoltre, manlevare il CSI da qualunque eventuale richiesta risarcitoria avanzata da Terzi in conseguenza di tale violazione dell'obbligo di riservatezza.

Il CSI potrà sempre, nel caso in cui si verifichi una tale violazione, valutarne discrezionalmente il grado di gravità: qualora la violazione sia di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali, il CSI avrà quindi la facoltà di risolvere con effetto immediato il Contratto.

Art. 27 Divieto di cessione del Contratto



E' fatto divieto al CIC di cedere a terzi, in tutto o in parte, l'oggetto del presente Contratto anche in deroga all'art. 116 del Codice dei contratti per la durata del presente Contratto. In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il diritto da parte del CSI al risarcimento di ogni danno e spesa, il Contratto medesimo si risolverà di diritto.

Art. 28 Cessione del credito

La cessione del credito derivante dal presente Contratto è regolata ai sensi dell'articolo 117 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. La notifica al CSI dell'eventuale cessione del credito deve avvenire, pena la non opponibilità della stessa al CSI, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 29 Osservanza del modello di gestione, organizzazione e controllo ex d.lgs. 231/01 e Codice Etico

Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, il CIC dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto del "*Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo ex D. Lgs. 231/01*", ivi incluso il suo addendum "*Piano di Prevenzione della Corruzione - Linee di condotta in tema di anticorruzione e trasparenza*", nonché del Codice Etico, come adottati del CSI.

A tale riferimento, il "*Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo ex D. Lgs. 231/01*" e il Codice Etico sono resi disponibili al CIC sul sito internet del CSI www.csipiemonte.it (*Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezioni Disposizioni generali- Atti generali e Altri contenuti - Corruzione*). CIC avrà inoltre, in ogni momento, la facoltà di richiederne al CSI la consegna di copia cartacea.

CIC si impegna ad adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto nel rispetto delle previsioni del "*Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo ex D. Lgs. 231/01*" e del Codice Etico, nelle parti al medesimo applicabili.

L'inosservanza da parte del CIC delle previsioni contenute nei suddetti documenti comporterà un inadempimento degli obblighi di cui al presente Contratto e, nei casi più gravi, potrà legittimare il CSI a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 Cod. Civ., fermo restando, ricorrendone i presupposti, il risarcimento dei danni causati al CSI.

Art. 30 Oneri fiscali e spese

Tutti gli eventuali oneri fiscali e le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del Contratto, compresi gli oneri di cui all'art. 320 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., sono poste a carico del CIC.

Art. 31 Controversie

In caso di controversie tra le Parti, derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente Contratto, le Parti medesime ricorrono al procedimento dell'accordo bonario nei casi e nei limiti di cui all'art. 240 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., applicabile ai contratti relativi a forniture e servizi in quanto compatibile.



Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il suddetto procedimento di accordo bonario, il CSI si riserva la facoltà di ricorrere alla transazione così come disciplinata dall'art. 239 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 241, comma 1bis del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i., il Contratto non contiene la clausola compromissoria. Le controversie saranno devolute in modo esclusivo ed inderogabile all'autorità giudiziaria del Foro di Torino.

Nelle more della risoluzione delle controversie, CIC non potrà comunque rallentare o sospendere la fornitura delle prestazioni oggetto del Contratto.

Art. 32 Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Contratto e relativi Allegati, si rimanda alle norme del Codice degli Appalti, del Codice Civile ed alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

Letto confermato e sottoscritto

Torino, li 15/12/2015

Per il CSI-Piemonte

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Ferruccio Ferranti)

FIRMATO IN ORIGINALE

Per il CIC

IL LIQUIDATORE

(Ing. Giuseppe Inzirillo)

FIRMATO IN ORIGINALE

Si approvano specificatamente ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c. le clausole seguenti:

Art. 2 - Condizioni sospensive di efficacia del presente Contratto

Art. 4 - Altri servizi

Art. 5 - Modalità di rimodulazione dei servizi

Art. 6 – Corrispettivo

Art. 6bis – Rimodulazioni dei corrispettivi nel secondo e terzo anno di vigenza contrattuale

Art. 8 - Fatturazione e Pagamenti

Art. 10 - Subappalto

Art. 11 - Penali

Art. 12 - Recesso per giusta causa

Art. 13 - Diffida ad adempiere e risoluzione del Contratto

Art. 14 - Clausola risolutiva espressa

Art. 17 - Responsabilità del CIC

Art. 18 - Oneri a carico di CIC

Art. 24 - Trattamento dei dati personali



- Art. 25 - Adempimenti in materia di sicurezza
- Art. 26 - Tutela dei dati personali e riservatezza
- Art. 27 - Divieto di cessione del Contratto
- Art. 28 - Cessione del credito
- Art. 30 - Oneri fiscali e spese
- Art. 31 - Controversie

Per il CIC

IL LIQUIDATORE

(Ing. Giuseppe Inzirillo)

FIRMATO IN ORIGINALE